



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0008911**
del 11/09/2017 ore 11:08:48
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/mpp

Roma, 11 SET. 2017

**Spett.le
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano
Corso Europa, 11
20122 Milano**

Inviato a mezzo PEC: fondazione@pec.fdc.mi.it

Oggetto: autorizzazione ad organizzare le attività di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la formazione professionale continua.

Si informa che all'esito dell'istruttoria dell'istanza di cui all'oggetto questo Consiglio Nazionale, su parere favorevole all'adozione espresso dal Ministero della Giustizia, ha deliberato l'inserimento di codesta Fondazione nell'elenco delle Associazioni di iscritti nell'Albo e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua", istituito ai sensi dell'articolo 9, co. 1, del Regolamento FPC.

Ne consegue che la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano è autorizzata ad organizzare nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ODCEC di Milano le attività formative in aula a favore degli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2019, termine del triennio formativo in corso, e potrà essere revocata, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, qualora il Consiglio Nazionale rilevi il venir meno dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Si ricorda che, entro il 15 gennaio di ciascun anno successivo all'anno di concessione dell'autorizzazione, dovranno essere inoltrate al Consiglio Nazionale:

- ✓ la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati al comma 3, articolo 9, del Regolamento FPC, il cui eventuale venir meno dovrà essere tempestivamente comunicato;
- ✓ un'analitica relazione sull'attività formativa svolta nell'anno precedente.

In particolare, si evidenzia che la mancata erogazione degli eventi formativi gratuiti comporta la revoca dell'autorizzazione.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento, le richieste di accreditamento devono essere presentate ai fini istruttori all'Ordine territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento dell'evento, almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'attività formativa.

Di seguito si segnalano le credenziali per presentare le istanze di accreditamento tramite piattaforma web.